

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura



*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013*

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

MISURA 13 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"

Sottomisure 13.1 - 13.2 - 13.3

Operazioni

13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"

13.2.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi"

13.3.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con Regolamento CE n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede anche, all' art. 31 le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre soggette a vincoli naturali o altri vincolo specifici.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 10 di tale Regolamento, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e delle Pesca mediterranea ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020* approvato dalla Commissione Europea con decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015.

Il PSR Sicilia 2014/2020 è consultabile nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

Il PSR prevede la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” che in particolare si compone di tre sottomisure e relative operazioni:

13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”

13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”

13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”.

Le zone montane sono designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le altre zone affette da vincoli naturali significativi sono designate in base al disposto del paragrafo 3 dell'art. 32, mentre le zone con vincoli specifici in base al disposto del paragrafo 4 dell'art. 32 medesimo regolamento. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione, la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo per le zone montane* si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, la sottomisura 13.2 *Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi* si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici* si applica alle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE. Pertanto le zone agricole svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/ CEE sono quelle indicate nell'Allegato 1 del PSR Sicilia 2014/2020 e nel Decreto 24 dicembre 2003 (GURS n.6 del 06/02/2004).

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

Costituiscono fonte normativa anche:

- Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16/01/2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione;
- Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: Istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

La presente Misura contribuisce alle Focus Area 4A, 4C e 2A con l'obiettivo di:

- mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali e specifici;
- garantire il presidio umano per la salvaguardia del territorio scarsamente produttivo;
- compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi e delle perdite di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola;
- contribuire alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale delle aree soggette a vincoli specifici e mantenere il potenziale turistico e la protezione costiera di tali aree.

La Misura contribuisce inoltre all'obiettivo trasversale "Ambiente" infatti, il mantenimento dell'agricoltura nelle zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi, garantisce il presidio del territorio e la gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché la conservazione del paesaggio.

3. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

3.1. Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli agricoltori hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali, nonché aggiornare il Piano di coltivazione secondo le modalità di costituzione e aggiornamento definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Si specifica che, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano culturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.

3.2. Beneficiari

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e dall'articolo 1 del DM n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3.3. Condizioni di Ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per l'anno in cui viene presentata la domanda dell'indennità, in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Sono ammessi i contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (demaniali e comunali) ed in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di aiuto/pagamento. Tali requisiti di disponibilità dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

In particolare i richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale tutti i dati relativi ai titoli di conduzione compreso gli estremi di registrazione e la data inizio e fine degli stessi.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio, ai fini dell'accesso all'aiuto, i richiedenti per le operazioni 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane e 13.2.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 1,00 ettaro di SAU, mentre per l'operazione 13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 0,50 ettari di SAU.

Inoltre, per le aziende zootecniche, il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,20 UBA/ha nel rispetto delle attività minime di cui all'art. 4 par. 1 lettera c), punti ii, iii) del Reg. (UE) 1307/2013 del - DM 1420 del 26/02/2015 e s.m.i.; ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali in ambito regionale e tutte le SAU di foraggiere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda in ambito regionale.

Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino, suino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASP territorialmente competente nell'ambito della regione. In ogni caso i capi per essere considerati per il calcolo del carico UBA devono risultare registrati nella Banca Dati Nazionale pertanto sarà cura dei richiedenti aggiornare la BDN prima della data di presentazione della domanda (15 maggio).

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio e devono essere mantenute per tutto l'anno in cui viene presentata la domanda.

3.4. Obblighi del beneficiario

I beneficiari della presente misura devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola e di allevamento nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, nel rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 94 e all'Allegato II, nonché i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali e regionali vigenti.

Si riportano di seguito l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA):

Criteri di Gestione Obbligatoria ai sensi del DM 180 del 23/1/2015 e del D.M. n. 3536 del 8/2/2016

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	
ACQUE	<p>CGO1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) art. 4 e 5</p> <p>BCAA1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p> <p>BCAA2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</p> <p>BCAA3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola</p>
SUOLO E STOCK DI CARBONIO	<p>BCAA4 Copertura minima del suolo</p> <p>BCAA5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</p> <p>BCAA6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p>
BIODIVERSITÀ	<p>CGO2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p> <p>CGO3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), art.6, paragrafi 1 e 2</p>

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	
SICUREZZA ALIMENTARE	CGO4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) CGO5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Art.3 lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag. 31) CGO7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) CGO8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8)
MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
PRODOTTI FITOSANITARI	CGO10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) CGO12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Art.li 3 e 4 CGO13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) articolo 4
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA8-Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 par. 3 del Reg (UE) 1306/2013

I criteri e le attività minime pertinenti (DM 1420 del 2/2/2015 e s.m.i. e circolari AGEA)

Prati permanenti e nei pascoli, la densità minima di bestiame è di 0,2 UBA per ettaro di pascolo permanente riferita all'anno di presentazione della domanda;

Per le altre superfici le attività minime pertinenti da rispettare sono:

- ii) limitare la diffusione delle infestanti;
- iii) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;

3.5. Localizzazione

L'operazione 13.1.1 *Pagamento compensativo per le zone montane* si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE e del Reg. (CE) n. 1257/1999 art. 18. Tale determinazione è da ritenersi vigente in base al disposto del par. 2 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione, l'operazione 13.2.1 *Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi* si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e art. 19 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Si specifica che le altre zone affette da vincoli naturali significativi sono designate in base al disposto del par. 3 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Nella prima fase transitoria, la sottomisura continua ad essere applicata su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE, e art. 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali diverse dalle montane. Tale nuova delimitazione dovrà entrare in vigore al più tardi nel 2018 ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'operazione 13.3.1 *Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici* si applica alle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE CEE e all'art. 20 del Reg. (CE) n. 1257/99. Tale determinazione è da ritenersi vigente ai sensi del par. 4. dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

3.6. Entità dell'aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro di superficie agricola utilizzata secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato di seguito:

13.1.1 Pagamento compensativo nelle zone montane

e

13.3.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	350
Seminativi	75
Colture permanenti	260

13.2.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	130
Seminativi	40
Vite e altre permanenti	150

Si specifica che per quanto riguarda "Foraggiere e pascoli con attività zootecniche" l'indennità è erogata esclusivamente in presenza di attività zootecnica nel rispetto dei carichi ammissibili, pertanto senza attività zootecnica le foraggiere sono assimilate ai seminativi.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio; è infatti prevista una degressività del premio corrisposto all'agricoltore.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per le operazioni 13.1.1, che per la 13.2.1 e/o la 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in tutte le aree eleggibili; in tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata dell'indennizzo unitario calcolato in relazione al totale della SAU ad impegno per le diverse aree svantaggiate.

L'indennità minima prevista ai sensi del Reg.(UE) n. 1305/2013 è di € 25 per ha/anno.

La soglia di superficie a cui si applica la degressività è di 20 ha; nelle sottostanti tabelle una per ogni sottomisura, vengono riportate la percentuali di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia culturale.

13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia culturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	60%	40%	20%
Seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento	
Permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

13.2.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia culturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	80%	50%	20%
Seminativi	100%	Importo minimo da regolamento		
Permanenti	100%	60%	40%	Importo minimo da regolamento

13.3.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia culturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	60%	40%	20%
Seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento	
Permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

3.7. Criteri di selezione

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, tenendo conto che una delle principali finalità della misura in questione è il mantenimento del presidio del territorio, verrà data priorità alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico alle quali verrà corrisposta l'indennità per le colture foraggiere e i pascoli per intero nel rispetto dell'applicazione della degressività. Per tutte le altre colture e tipologie di aziende verrà garantita l'indennità minima prevista dal citato Regolamento.

Se adottando le modalità del paragrafo precedente non siano ancora sufficienti le risorse finanziarie, verrà applicata anche per le aziende zootecniche una riduzione in modo proporzionale dell'indennità per le colture foraggiere e pascoli.

4. PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

4.1. Presentazione domanda

La domanda di aiuto/pagamento va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine del 15 maggio ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014.

Tenuto conto che il 15 maggio 2016 cade di domenica, il termine è spostato al 16 Maggio.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine fissato. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'impegno viene assunto dall'agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica sul sistema SIAN.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive, nonché le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto al termine ultimo sopra fissato.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il termine ultimo o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, **dovrà essere depositata al CAA**, mentre nei casi in cui è stata presentata telematicamente tramite i tecnici agricoli abilitati dovrà essere trasmessa, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa, all'Ufficio Servizio Agricoltura (USA ex Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura) competente per territorio, perentoriamente entro e non oltre il 25° giorno dalla scadenza ultima (9 giugno) dell'anno di presentazione della domanda.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'USA nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: **“PSR Sicilia 2014-2020 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”**, inoltre nella busta si dovrà indicare la dicitura **“NON APRIRE AL PROTOCOLLO”**.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede o la data di entrata, apposta sulla busta chiusa corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun USA, o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ufficio Servizio Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio ne darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

4.2. Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze e predisposizione graduatoria regionale

Il dirigente del Servizio responsabile (USA), entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione della copia cartacea delle domande di aiuto/pagamento procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizio Agricoltura competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando, per le domande presentate tramite i tecnici agricoli, così come indicato al precedente punto 4.1.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'USA competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione della banca dati trasmessa da AGEA contenente i controlli relativi alla qualifica di agricoltore attivo del richiedente, i titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e la data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto, nonché il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico minimo zootecnico, così come previsto all'art. 3.3 - Condizioni di Ammissibilità

La Commissione redigerà, distinti per operazione, gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento regionale dell'Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>, inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun USA e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere all'USA, con apposite memorie scritte il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione (Domanda cartacea in originale, tutti i titoli di possesso, i registri di stalla ecc.) necessaria per l'istruttoria; l'accoglimento è legato in tutti i casi anche alla verifica informatica che sarà effettuata in corso di riesame.

L'USA, entro 45 giorni successivi dalla pubblicazione sul web degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione; questi verranno trasmessi al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per la stesura dell'elenco regionale delle domande ammesse e successiva sua pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020; tale elenco sarà subordinato alle verifiche che saranno effettuate dall'organismo pagatore ai sensi del punto 4.3 o di eventuali circolari emanate dall'OP in attuazione alle direttive Comunitarie.

Solo a seguito all'espletamento dei controlli da parte dell'Organismo pagatore AGEA, verrà approvato con provvedimento del Dirigente Generale l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi, cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dopo la registrazione alla Corte dei Conti.

4.3. Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto/pagamento e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda e della documentazione richiesta.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

In particolare l'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 effettua in maniera automatizzata i controlli amministrativi di seguito indicati:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale;
- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, la validità dei titoli di conduzione e la disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso il riscontro incrociato con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- **mantenimento degli impegni e possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno.**

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo alle condizioni di ammissibilità, agli impegni nonché al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento (UE) n.1306/2013, i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

A chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

4.4. Pagamento del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà alla autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 150.000,00 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente e il pagamento verrà effettuato successivamente al ricevimento della risposta.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

5. STRUMENTI DI TUTELA

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.)

5.1. Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato.

Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.

Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione; il ricorso può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

5.2. Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana¹ è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario²);
- atti amministrativi regionali³, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

¹ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

² Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

³ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli emananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale⁴

Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

5.3. Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio e non è richiesto che l'atto sia definitivo⁵.

Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere .

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell' (eventuale) indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.

La mancata notifica agli indicati destinatari del ricorso al TAR nel termine, implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo.

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso.

Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio.

La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al T.A.R. è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo.

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

4 Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

5 Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

6. SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di disformità di superfici, di numero di capi di bestiame e mancato rispetto dei criteri di ammissibilità saranno applicate le disposizioni dettate dall'OP AGEA a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei richiedenti dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i.

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi